ACCORDO QUADRO

TRA

L'Agenzia Fo*restale* ***Re****gionale* ***per lo S****viluppo* ***del T****erritorio* ***e dell'A****mbiente* ***della S****ardegna* ***- Fo.Re.S.T.A.S***. con sede legale in Cagliari Viale Luigi Merello 86, in persona del Direttore Generale Dr. Antonio Casula, domiciliato per la carica rivestita presso la sede della Direzione Generale dell'Agenzia Forestas in viale Luigi Merello n.86, 09123 Cagliari;

E

L'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della** Sardegna con sede in Sassari Via Duca degli Abruzzi n. 8, Partita Iva: 00095630901 (IZS), in persona del Direttore Generale Dr. Giovanni Filippini, domiciliato per la carica rivestita presso la sede dell'IZS in Via Duca degli Abruzzi n. 8, 07100 Sassari;

Di seguito denominate Parti.

VISTO

- Lo Statuto dell'*Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna - Fo.Re.S.T.A.S.*, allegato alla Delibera G.R. n. 68/6 del 20.12.2016;
- Lo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, approvato con Delibera del CdA n. 3.2 del 12.11.2015 che all'art.3, comma 3, lettera l prevede: effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed enti pubblici e privati;
- La L.R. n. 8/216 Legge Forestale e, in particolare, gli artt. 35, 36 e 37;
- La L.R. 04 agosto 2008, n. 12 Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 270 e abrogazione della Legge Regionale 22 gennaio 1986 n. 15;

- Il D.lgs. n. 106/2012 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” in particolare il Capo II° “Riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali” dall’articolo 9 all’articolo 16;
- La L.R. 25/2012 in particolare l’art. 13 “Adeguamento della legge regionale n. 12 del 2008 al decreto legislativo n. 106 del 2012”;
- La L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

PREMESSO CHE

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede all’art. 15, comma 1, la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- L’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- Ai sensi della L.R. n. 8/216 Legge Forestale:
- L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. quale struttura tecnico - operativa della Regione Sardegna per il settore forestale ed ambientale, è un Ente di Gestione, Promozione e Supporto tecnico- amministrativo, di Ricerca e Sperimentazione che nell’ambito dei propri compiti statutari ha, tra gli altri i seguenti:
  - la diffusione faunistica e gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica;
- L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., inoltre, svolge attività di studio, di ricerca e di confronto negli ambiti Forestale, Ambientale, della Rete Escursionistica, della Protezione Civile e della Transizione ecologica e della Protezione della Fauna selvatica, con attività di ricerca e didattica espletate prevalentemente in ambito regionale, ma anche a livello nazionale e sovranazionale;
- L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale e,

conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 270 del 1993 e dal decreto ministeriale n. 190 del 1994, provvede, tra gli altri, ai seguenti compiti:

- ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- accertamenti analitici e supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- formazione del personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
- attuazione di iniziative statali o regionali per l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;
- L'Istituto zooprofilattico sperimentale contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, anche tramite proprio personale tecnico. L'Istituto zooprofilattico è integrato nel Sistema informativo sanitario integrato regionale (SISAR).

- Considerati i vantaggi e i benefici, per entrambe le Parti, di intraprendere un percorso di reciproca collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, nel più generale interesse ad attuare compiute sinergie istituzionali e che tale interesse può qualificarsi comune ai sensi del richiamato art. 15 della L. n. 241/90;
- Le Parti ritengono necessario formalizzare un rapporto di reciproca collaborazione, in virtù delle specifiche competenze possedute allo scopo di migliorare l’efficacia della propria attività e contribuire, altresì, al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. Le medesime parti, al fine di dare piena attuazione alle attività di reciproca collaborazione, di cui al presente accordo quadro, stipuleranno apposite convenzioni applicative/protocolli operativi e progetti. In particolare:
- È interesse generale dell’IZS potersi avvalere di competenze e strutture esterne per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali;
- È interesse generale dell’Agenzia Forestas collaborare con l’IZS per una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare nella gestione dei Centri di Allevamento e Recupero della Fauna Selvatica (CARFS), dei recinti faunistici e nel monitoraggio sanitario della fauna selvatica, in collaborazione con gli altri soggetti competenti;

- Il personale dell'IZS e di Forestas hanno una consolidata esperienza nel campo dei monitoraggi sanitari e della gestione della fauna selvatica e hanno già collaborato in diverse occasioni in questo ambito;
- Tali attività rientrano nelle pubbliche finalità di entrambe le Parti e soddisfano interessi pubblici in ambito ambientale e sanitario;
- Le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono promuovere un rapporto di collaborazione specifico per realizzare congiuntamente le attività oggetto dell'accordo;

- Che:
- L'Agenzia Forestas ha approvato questo accordo con delibera XXXXX n. XXX del XXXX, successivamente, trasmesso per l'approvazione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – INDIRIZZI DI COLLABORAZIONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo accordo. Il presente Accordo mira a stabilire e strutturare un rapporto di collaborazione tra le Parti, nel rispetto dei propri fini istituzionali e per promuovere iniziative di comune interesse.

In particolare, l'Agenzia Forestas è interessata alla realizzazione di attività di ricerca e monitoraggio sanitario, nonché altre attività affini utili ai fini dell'espletamento delle funzioni di tutela e gestione della biodiversità animale, diffusione faunistica e gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica e costruire percorsi formativi per il personale. L'IZS è interessato a svolgere attività di ricerca e monitoraggio sanitario in aree gestite da Forestas e non, usufruendo del supporto tecnico e logistico del personale Forestas.

L'IZS e l'Agenzia ritengono, quindi, di interesse comune avviare una forma stabile di collaborazione nel prossimo quinquennio, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, integrando e coordinando le attività di gestione faunistica, monitoraggio sanitario della fauna selvatica e benessere animale.

ART. 2 - AMBITI DI COLLABORAZIONE

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, L'IZS e l'Agenzia Forestas intendono attuare forme di collaborazione che potranno riguardare i seguenti ambiti:

- ricerca scientifica, con coproduzione e pubblicazione di conoscenze utili per le finalità reciproche;
- monitoraggio e controllo sanitario nelle popolazioni di fauna selvatica e nei CARFS;

- formazione del personale;

- reperimento fondi con partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali e/o internazionali.

All'interno di questo accordo quadro, le Parti si riservano di stipulare contratti attuativi, che saranno concordati per la realizzazione di progetti specifici.

ART. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COLLABORAZIONE

La realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo verrà regolamentata mediante apposite Convenzioni attuative, approvate e sottoscritte da entrambe le parti e approvate dai rispettivi Organi competenti, volti a disciplinare relativamente alle singole e specifiche iniziative, finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di eventuali spese ad esse connesse e conseguenti.

- In particolare, le indicate Convenzioni dovranno contenere:
- l'oggetto dell'accordo, con espresso richiamo al presente Accordo Quadro, da considerarsi parte integrante della Convenzione;
- l'esatta denominazione dei soggetti promotori e coordinatori delle attività di reciproca collaborazione appartenenti alle due Amministrazioni;
- la clausola che prescriva il reciproco rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione, dei regolamenti e delle misure adottate da ciascuna Parte in attuazione delle stesse;
- una breve descrizione del programma di collaborazione reciproca che si intende realizzare;
- la durata della convenzione;
- le condizioni della convenzione;
- la proprietà intellettuale dei dati e dei risultati delle ricerche;
- l'indicazione di eventuali costi e le relative modalità di pagamento.
-

ART. 4 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO E OBBLIGHI DI SICUREZZA

L'IZS indica come propri referenti e responsabili di questo accordo XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX.

L'Agenzia Forestas indica quali propri referenti e responsabili di questo accordo XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai Regolamenti Disciplinari e ai Documenti sulla Sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti all'accordo nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

ART. 5 - PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Eventuali risultati scientifici scaturenti dalla collaborazione, nelle more della stipula dei contratti attuativi, resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 7.

La proprietà di beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività e le forme di diffusione saranno concordate dalle Parti e oggetto di regolamentazione all'interno dei contratti attuativi.

ART. 6 - USO DEL MARCHIO E LOGO

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti si intende regolata nel rispetto del Codice civile e del Codice della proprietà industriale.

ART. 7 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'utilizzo e la pubblicazione delle informazioni scambiate dalle Parti sono sottoposti all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati raccolti nell'ambito di questo accordo senza il comune consenso.

ART. 8 – ACCESSO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE

Ove possibile e compatibilmente con le rispettive necessità di funzionamento, con i contratti di lavoro e rispettivi ordinamenti e regolamenti, l'accesso temporaneo di personale delle Parti alle rispettive sedi e strutture, al fine di consentire la realizzazione delle attività, sarà concordato tra le Parti ed eventualmente regolato nei contratti attuativi del presente accordo.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività sarà regolamentata nei contratti attuativi.

ART. 10 - AGGRAVI FINANZIARI

Il presente accordo non comporta aggravi finanziari diretti per le Parti.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 2 saranno regolati nei singoli contratti attuativi.

ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni previste da questo accordo e ad eseguire le attività che saranno oggetto di specifici contratti attuativi nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto questo accordo.

ART. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO

Le Parti potranno recedere da questo accordo mediante comunicazione con PEC, da inviarsi con preavviso di almeno 3 mesi.

Lo scioglimento di questo accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi contratti attuativi.

ART. 13 – DURATA E RINNOVO DELL'ACCORDO

Questo accordo ha durata di 5 anni a decorrere dalla data della stipula. Alla scadenza potrà essere rinnovato sulla base di un nuovo accordo scritto e approvato dalle Parti.

ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto di questo accordo.

Le Parti potranno avvalersi di personale esterno (borsisti, dottorandi, collaboratori, etc.) appositamente autorizzato. Se detto personale risulti sprovvisto di copertura assicurativa, la sua partecipazione alle attività potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

ART. 15 – TUTELA DELLA PRIVACY

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento europeo GDPR 2016/679. Le parti, previa informativa ai sensi della predetta normativa sulla privacy, con la firma di questo accordo prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alle conservazioni, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento ed alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità richieste.

ART. 16 – EFFETTI E CONTROVERSIE

Questo accordo produce effetti all'atto della sua stipula, che avviene mediante firma digitale, in forma di scrittura privata non sottoposta a diritti di rogito.

Nel caso si verificassero controversie tra le Parti e fosse impossibile addivenire ad una soluzione stragiudiziale delle stesse, la Parti stabiliscono in via concorrente la competenza del Foro di Sassari e del Foro di Cagliari - ai sensi dell'art. 20 c.p.c. - ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, del Codice del Processo Amministrativo allegato al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme del Codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

ART. 17- ESENZIONE BOLLO E REGISTRAZIONE

Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta di una delle parti, secondo le disposizioni normative vigenti. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

PER L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA	**PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA**
IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
(ANTONIO CASULA)	(GIOVANNI FILIPPINI)